

Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2007

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 Luglio 2007

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore", la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente "Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare", che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di

funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri", che ha conferito un nuovo assetto all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2006, recante la ripartizione delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, con il quale e' stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 "pensioni di guerra";

Viste le comunicazioni dei competenti Uffici del Ministero della solidarieta' sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 28 maggio 2007 e in data 24 aprile 2007;

Considerato che, per il corrente anno 2007, il Ministero della solidarieta' sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio per il servizio civile aveva provveduto ad invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le prioritari stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2007, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2007, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, e' di 529 unita', per l'importo

annuo complessivo di euro 5.713.200.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilit  relative all'anno 2007, pari ad euro 15.881.800, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermit  di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidit  di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1  gennaio 2007 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2007.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2007, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2007 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermit  da cui   affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2007, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che curer  il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 23

Allegato

Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per l'anno 2007

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - Ufficio VII - via Casilina, 3 - 00182 - Roma

Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288 e legge 7 febbraio 2006, n. 44).

Il/la sottoscritto/a : cognome nome nato/a il a(Prov.....) residente a(Prov.....) in via/piazza n..... (c.a.p.) tel. grande invalido/a di Tabella, E lettera (iscrizione n.) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288/2002 e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2007.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
di avere usufruito per l'anno 2006 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio VII di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;
di non aver usufruito nell'anno 2007, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come

attestato dagli atti allegati;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4,
della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto
richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza
ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII
di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione
dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente
percepiti dopo tale assegnazione.
Con osservanza.
Data e firma

Avvertenze: In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa
deve essere compilata secondo le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.